

Legge regionale 04 febbraio 1972, n.4

## **Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali.**

### ARTICOLO 1

L'indennità e il rimborso delle spese spettanti ai Consiglieri Regionali, a norma dell'art. 11 dello Statuto, sono regolati dalla presente legge.

### ARTICOLO 2

L'indennità, in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta, è stabilita, mensilmente e per dodici mensilità, nella misura di:

- a) L. 650.000 al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio;
- b) L. 550.000 ai componenti la Giunta ed ai Vice - Presidenti del Consiglio;
- c) L. 500.000 ai Segretari del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
- d) L. 450.000 ai Vice - Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
- e) L. 400.000 ai Consiglieri regionali.

Le indennità sopraelencate non sono tra loro cumulabili e si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

### ARTICOLO 3

È stabilita una trattenuta di L. 5.000 sulla indennità mensile, per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti.

Non sono considerate, ai fini della trattenuta di cui al comma precedente, le assenze per malattie o per missioni autorizzate dagli organi della Regione.

### ARTICOLO 4

L'indennità di cui all'art. 2 della presente legge non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da Enti privati concessionari di pubblici servizi, da Enti privati con azionariato statale e da Enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

Ogni Consigliere e' tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente. L'ufficio di presidenza del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulla indennita'.

Ai Consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici si applicano le norme della legge 12-12-1966, n. 1078.

## ARTICOLO 5

Il rimborso delle spese previsto dall'art. 1 della presente legge e' stabilito, per tutti i Consiglieri regionali, nella misura di L. 5.000 a giornata di presenza alle sedute del Consiglio, delle Commissioni, di cui fanno parte e della conferenza di cui all'art. 14 dello Statuto.

Ai Consiglieri residenti nel Comune capoluogo della Regione o in altri Comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo viene inoltre corrisposto un rimborso fisso mensile di L. 10.000; il rimborso e' di L. 30.000 se il Comune di residenza dista da piu' di 15 a 25 chilometri; di L. 45.000 se il Comune di residenza dista da piu' di 25 a 40 chilometri; di L. 60.000 se il Comune di residenza dista da piu' di 40 a 60 chilometri; di L. 90.000 se il Comune di residenza dista da piu' di 60 a 80 chilometri; di L. 110.000 se il Comune di residenza dista da piu' di 80 a 100 chilometri; di L. 130.000 se il Comune di residenza dista da piu' di 100 a 120 chilometri; di L. 150.000 se il Comune di residenza dista piu' di 120 chilometri.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'ufficio di presidenza del Consiglio sulla base del percorso ferroviario.

Il rimborso fisso mensile e' aumentato di lire 125.000 per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio; di L. 100.000 per i componenti la Giunta; di L. 50.000 per i componenti l'ufficio di presidenza e di L. 25.000 per i Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni.

Il rimborso fisso mensile e' corrisposto per tutti i mesi dell'anno e si intende al lordo delle ritenute fiscali. I rimborsi di cui al quarto comma del presente articolo non sono tra loro cumulabili.

## ARTICOLO 6

La corresponsione dell'indennita' e del rimborso delle spese decorre, per i Consiglieri, dalla data della proclamazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto; per i Presidenti della Giunta e del Consiglio, per i componenti la Giunta e l'ufficio di presidenza del Consiglio, per i Presidenti e Vice - presidenti

delle Commissioni, dalla data delle rispettive elezioni.

#### ARTICOLO 7

L'ufficio di presidenza del Consiglio provvederà al conguaglio fra le somme dovute ai Consiglieri a titolo di indennità e di rimborso spese, ai sensi della presente legge e quelle a qualsiasi titolo corrisposte dallo stesso ufficio di presidenza o dalla Giunta per il periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge, eccettuate le indennità di missione.

#### ARTICOLO 8

La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge, prevista in L. 718 milioni, compresi gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 7, fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Nei bilanci per gli esercizi successivi saranno istituiti i relativi capitoli di spesa.